

Le spa dimezzate in 20 anni

Dalla riforma del diritto societario (2004) sono scese da 61 mila a 33 mila. Mentre le srl sono salite da un milione a un milione e mezzo. L'effetto dei controlli societari

Dalla riforma del diritto societario, in vigore dal 2004, ad oggi, il numero delle società per azioni operanti in Italia si è sostanzialmente dimezzato passando da 61.044 a 33.684. A fronte di una forte crescita delle srl, passate da un milione a un milione e mezzo. Una delle cause potrebbe essere l'obbligo di nomina di un sindaco o di un revisore nelle srl, al posto del collegio sindacale, obbligatorio per le società per azioni.

De Angelis alle pagine 2 e 3

Lo scenario italiano degli ultimi venti anni. Sui numeri pesa la riforma del diritto societario

Prosegue il declino della Spa La Srl conquista più preferenze

Pagina a cura
DI LUCIANO DE ANGELIS

Netta diminuzione dei collegi sindacali in relazione alla riduzione delle Spa, tipologia societaria che nel corso degli ultimi 20 anni si è pressoché dimezzata. Rilevante crescita delle Srl, tenute all'obbligo di nomina di un sindaco o di un revisore in relazione all'abbassamento dei parametri dell'art. 2477 c.c., vigenti a partire dal 2023, che se superati hanno reso obbligatorie tali nomine. Sono alcune delle considerazioni che emergono spulciando i dati del Registro delle imprese di Unioncamere.

La decrescita delle Spa. Dalla riforma del diritto societario, in vigore dal 2004, a oggi, il numero delle società per azioni operanti in Italia si è sostanzialmente dimezzato, passando da 61.044 a 33.684. In effetti, la consistenza numerica della società regina delle società di capitali è più in linea rispetto al passato con l'utilizzo di detta tipologia di struttura in altri Stati europei: in Germania, per esempio, le AG (Aktiengesellschaft), equiparabili alle nostre società per azioni, sono meno di 8.000; in Francia le SA (Société anonyme) meno di 15.000. Non pare dubbio, infatti, che la riforma del diritto societario nel 2004, poi le modi-

fiche all'art. 2477 c.c. del 2012 e infine la nascita delle Srl Pmi abbiano contribuito a tale decrescita.

Le ragioni del crollo delle Spa. La riforma del diritto societario del 2004 ha snellito alcune procedure della Srl rispetto alla Spa, consentendo le amministrazioni disgiuntive e congiuntive in luogo del cda, permettendo la sostituzione delle assemblee con la consultazione scritta o il consenso dato per iscritto (non molto utilizzato nella pratica), riducendo le decisioni di amministratori in conflitto di interessi.

Con il 2012 si è pervenuti a una rilevantissima modifica dell'art. 2477 c.c., introducendo per tutte le Srl (senza alcun limite dimensionale) la possibilità di sostituire il collegio sindacale con il sindaco unico o addirittura il solo revisore, possibilità che anzi è diventata la regola statutaria basica per tutte le Srl. Regola, peraltro, modificata con il dlgs 14/2019 con un abbassamento dei parametri al di sopra dei quali la revisione legale dei conti si rende obbligatoria.

Infine, sono intervenute le disposizioni sulle Srl Pmi (definitivamente regolamentate con il d.l. n. 50/2017, conv. con l. n. 96/2017) cioè tutte quelle Srl che occupano meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo che non superi i 50 mi-

lioni di euro oppure un totale attivo di bilancio annuo che non superi i 43 milioni di euro. Queste società possono emettere diverse "categorie di quote" (in qualche modo equiparabili alle diverse tipologie di azioni), possono finanziarsi sul mercato di capitale di rischio con operazioni di crowdfunding, acquistare quote proprie con i limiti dell'art. 2357 c.c. e seguenti.

La possibilità di utilizzare la Srl sostanzialmente in tutti i casi per i quali fino al 2004 era necessaria la forma delle società per azioni individua, ad avviso di chi scrive, la causa del declino della forma Spa e del sempre più spiccato ricorso alla Srl. Quest'ultima tipologia societaria, nell'ottica dei soci peraltro, evitando la nomina dei collegi sindacali, sostituibili con il sindaco unico o addirittura con il solo revisore, risulta meno onerosa da gestire e soggetta a minori controlli e quindi spesso preferibile.

— Riproduzione riservata —



La foto di Spa ed Srl

DS6901

DS6901

Natura Giuridica	Registrate al 31 dicembre 2024	Registrate al 31 dicembre 2004
Società per azioni	33.490	56.356
Società per azioni con socio unico	194	4.688
Società a responsabilità limitata	1.482.221	954.187
Società a responsabilità limitata con unico socio	3.657	59.267
Società a responsabilità limitata semplificata	400.520	n.e.*

Fonte: Registro delle imprese

* forma giuridica non esistente

La Società a responsabilità limitata sfugge ai controlli di gestione

L'art. 2477 c.c., rispetto alla versione anteriore al 2012, non pone alcun limite dimensionale in merito all'obbligo di assoggettare la società non solo a controlli contabili ma anche gestionali. In pratica, con qualsiasi numero di dipendenti, con qualunque attivo di bilancio.

Se, da un lato, le diverse regole in tema di controlli rendono meno onerosa per la compagine sociale la gestione della Srl rispetto a quella della Spa, dall'altro, rendono il sistema illogico e irrazionale.

In pratica, una Spa immobiliare con tre dipendenti, 1 milione di attivo e 300.000 euro di fatturato sarebbe tenuta a nominare un collegio sindacale sottoponendosi oltre che ai controlli contabili anche a quelli di legalità e gestionali di cui all'art. 2403 del c.c., mentre, colossi del sistema mondiale, società con migliaia di dipendenti e centinaia di milioni di fatturato, avendo assunto la forma di Srl, potrebbero eludere tout court i controlli di legalità e di corretta amministrazione da parte del collegio.

Per queste società, infatti, resta possibile la sola nomina di un revisore legale anche di tipo personale.

I diversi controlli dei sinda-

ci e dei revisori. Nei controlli, il ruolo del collegio sindacale e quello del revisore risultano sostanzialmente diversi, anche se complementari. Mentre quest'ultimo verifica, ai sensi dell'art. 14 del dlgs 39/2010, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, concludendo il proprio compito con l'espressione di un giudizio sul bilancio di esercizio, molto più articolati e differenziati risultano i controlli dei sindaci.

In ottica qualitativa questi ultimi, infatti, ai sensi dell'art. 2403 c.c. sono chiamati a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. Inoltre, anche se, sia gli uni che gli altri, con le recenti modifiche al Codice della crisi apportate dal dlgs 136/2025 sono tenuti a segnalare agli amministratori le intervenute situazioni di crisi della società, ognuno dovrà farlo ai sensi dell'art. 25-octies nell'ambito delle relative funzioni (meri dati contabili per il revisore, scambio informativo con il revisore e situazioni emergenti soprattutto in cda per

i sindaci).

Inoltre, ben diversa risulta la posizione dei sindaci e dei revisori nel caso di mancata o insoddisfacente risposta del cda a fronte della segnalazione effettuata in relazione al fatto che, in questi casi, solo i primi sono tenuti a utilizzare gli strumenti di reazione che il diritto societario loro concede (dal dissenso in cda alla convocazione dell'assemblea, dalla richiesta di liquidazione ordinaria fino a quella di liquidazione giudiziale, senza trascurare la possibilità di minacciare o richiedere il controllo giudiziario della società).

Nessuno strumento reattivo è invece a disposizione dei revisori che potranno reagire solo con un giudizio non positivo al bilancio (magari a mesi di distanza dalla ravvisata situazione di crisi).

La diversa tempistica e natura dei controlli. Oltre che sulla natura dei controlli, l'operatività del collegio (o del sindaco unico) si differenzia da quella del revisore anche in merito alla tempistica. L'organo di controllo endosocietario, infatti, interviene sulle decisioni del cda (o del comitato esecutivo) o dell'assemblea, sia anteriormente alle stesse, sia in maniera concomitante

rispetto alla genesi delle decisioni.

Anteriormente alle deliberazioni, infatti, il collegio potrà controllare la completezza e la coerenza dell'ordine del giorno con i problemi contingenti, nonché chiedere anticipatamente la documentazione a supporto delle varie decisioni.

Partecipando inoltre ai cda e alle assemblee potrà verificare la correttezza delle decisioni rispetto alla legge, allo statuto e alle regole della corretta amministrazione, evidenziando il proprio dissenso alle decisioni in relazione alle delibere irrazionali o che possano recare grave nocumento al patrimonio aziendale.

Tali prerogative non riguardano il revisore, incaricato esclusivamente a posteriori di verificare la corretta trasposizione della documentazione aziendale nella contabilità e nei bilanci.

In definitiva, mentre i controlli del revisore vengono eseguiti a posteriori ai fatti aziendali, la verifica del collegio risulta antecedente e concomitante agli stessi (sulla necessità delle verifiche ex ante dei sindaci rispetto alle delibere del cda si veda anche la nuova norma di comportamento del Cndcec n. 3.3).

— © Riproduzione riservata —